

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L'UNIONE STATISTICA DEI COMUNI ITALIANI PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato Istat) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente Prof. Luigi Biggeri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istat;
e

l'Unione Statistica dei Comuni Italiani (di seguito denominato USCI) con sede legale in Verona, Via XX Settembre 130 - c/o Bianco Riccardo e sede operativa in Roma, c/o Ufficio Comunale di Statistica, via della Greca 5, (C.F. 03010960239), nella persona del Presidente Dott. Riccardo Innocenti, domiciliato per la carica presso la suddetta sede operativa detta;

premessi che

- il D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 ha istituito e disciplinato il Sistema statistico nazionale (di seguito denominato SISTAN), costituito da una rete di uffici di statistica impegnati nelle attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici nel rispetto dell'unità di indirizzo, dell'omogeneità organizzativa e della razionalizzazione dei flussi informativi sia a livello centrale che locale, al fine di rendere al Paese ed agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale;
- fanno parte del SISTAN, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) ed e) del predetto D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, l'Istat nonché, tra gli altri, gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati;
- l'Istat, ai sensi dell'art 15 lett. del citato D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, ha funzioni di indirizzo, coordinamento ed assistenza tecnica degli enti ed uffici facenti parte del SISTAN, valutando l'adeguatezza dell'attività di detti enti rispetto agli obiettivi del Programma statistico nazionale e curando lo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al SISTAN;
- l'Istat, inoltre, ai sensi del summenzionato art 15, provvede alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, effettua attività di studio e ricerca sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale, pubblicando e diffondendo i dati, le analisi e gli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del SISTAN che non possano provvedervi direttamente, promuove studi e ricerche in materia statistica, favorisce lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi e cura i rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
- l'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 attribuisce ai comuni il compito di istituire uffici di statistica, anche in forma associata o consortile, facenti parte del SISTAN;

- l'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, prevede che “lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale”;
- l'art. 12 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dispone che “gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale” e che tali sistemi “operano in collegamento con gli uffici di statistica” in modo da assicurare comunque l'integrazione con il “Sistema statistico nazionale”
- che l'art. 14 del predetto D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che i comuni gestiscono i servizi di statistica e che tale funzione viene esercitata dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del medesimo decreto;
- lo sviluppo della funzione statistica dei comuni italiani, singoli ed associati, è essenziale ai fini del funzionamento del SISTAN e necessaria per la puntuale attuazione del Programma statistico nazionale;
- pertanto, è necessario sviluppare la rete del Sistema statistico nazionale a livello locale, stimolandone il completamento mediante la creazione, ove mancanti, degli uffici di statistica dei comuni;
- l'USCI è una associazione non riconosciuta senza fini di lucro costituita, ai sensi dell'art. 2 del relativo Statuto, al fine di “rappresentare le strutture statistiche comunali nell'ambito del Sistema statistico nazionale e nei confronti dell'Istat per il soddisfacimento degli obiettivi informativi e tecnico-statistici degli enti associati nell'ambito delle autonomie locali”;
- l'USCI, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, stimola la “collaborazione fra gli uffici comunali di statistica ed altri organismi simili anche in altri paesi per favorire, sviluppare e divulgare la cultura nel campo statistico e dei sistemi informativo-statistici e tutte le attività di ricerca ed analisi statistiche per le autonomie locali”;
- in particolare, l'USCI, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, persegue i seguenti scopi:
 - facilitare lo scambio di informazioni fra gli associati nel campo statistico e dei sistemi informativo-statistici;
 - offrire ad ogni ufficio comunale di statistica supporti e consulenza nel caso siano richiesti;
 - favorire iniziative comuni tendenti allo sviluppo della cultura e della formazione statistica nelle autonomie locali;
 - coordinare la collaborazione dei diversi uffici statistici per assicurare la migliore unità di concetti e di metodi riguardanti la produzione e la diffusione dell'informazione statistica, nonché l'uso della stessa;
 - instaurare rapporti di scambio di informazione e confronto di esperienze anche con analoghe associazioni operanti in altri paesi;
- per la realizzazione pratica delle suddette finalità, gli enti associati all'USCI considerano prioritario, ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, instaurare rapporti di collaborazione con l'Istat;

- l'Istat, ai sensi dell'art.15, comma 2 del D. Lgs. 322/89, può avvalersi di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

**Tutto ciò premesso
Convengono quanto segue**

Art.1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art.2

Oggetto

Con il presente Protocollo di intesa Istat ed USCI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a:

- a) stimolare la costituzione degli uffici di statistica presso i comuni, ove non ancora istituiti;
- b) promuovere forme di raccordo e di collegamento tra l'Istat e l'USCI, al fine di rafforzare la collaborazione in campo statistico;
- c) definire e realizzare percorsi formativi per il personale adibito a svolgere attività di natura statistica;
- d) favorire lo scambio reciproco di dati e di informazioni avvalendosi delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) collaborare dal punto di vista tecnico e metodologico per favorire le attività di raccolta dati dei Comuni e le elaborazioni statistiche di interesse comunale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni di comune interesse;
- f) promuovere l'adozione di standard e di indicatori statistici per la raccolta dei dati sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dei Comuni, anche a partire dagli archivi amministrativi esistenti;
- g) promuovere la realizzazione presso gli uffici di statistica dei comuni aderenti all'USCI di esperienze pilota, centri di eccellenza, indagini statistiche di tipo innovativo, che coinvolgano anche gli altri livelli istituzionali,
- h) promuovere le attività di raccolta e di elaborazione dei dati dei Comuni anche presso altri enti, al fine di consentire ai Comuni medesimi di assolvere al meglio le funzioni amministrative e i compiti di programmazione di loro competenza.

Art.3

Attività e oneri finanziari

Le Parti convengono fin d'ora di rinviare alla stipula di apposite convenzioni la definizione di specifici piani di attività nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al precedente art. 2 nonché per la determinazione dei reciproci impegni economici e finanziari.

Art.4

Comitato tecnico-scientifico

E' istituito un Comitato tecnico scientifico composto da 3 rappresentanti dell'Istat e 3 rappresentanti dell'USCI

Il Comitato ha il compito di sovrintendere alla gestione tecnico-operativa del presente Protocollo e delle relative convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 ed ha, altresì, facoltà di individuare ulteriori linee di sviluppo delle forme di collaborazione di cui all'art. 2.

La presidenza del Comitato è affidata, per il primo anno di validità del presente Accordo, all'Istat, e per gli anni successivi, a rotazione annuale, a ciascuna delle Parti.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da una delle parti.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra, entro sessanta giorni dalla stipula del presente Protocollo, i nominativi dei propri rappresentanti designati, nonché ogni variazione nella composizione del Comitato che si rendesse eventualmente necessaria.

Art.5

Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo facoltà di proroga da esercitarsi almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Ogni eventuale modifica al presente Protocollo dovrà formare oggetto di apposito accordo tra le Parti e dovrà essere formalizzata per iscritto mediante l'adozione di apposito atto aggiuntivo.

Art.6

(Registrazione e foro competente)

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed a spese della Parte richiedente.

Competente a conoscere ogni eventuale controversia è il Foro di Roma.

Roma, 20 aprile 2006

Istituto nazionale di statistica
Il Presidente
(Prof. Luigi Biggeri)

Unione Statistica Comuni Italiani
Il Presidente
(Dott. Riccardo Innocenti)